



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

**Rep. N. 991 Prot. n. 17286**

**Data 02 marzo 2017**

**Titolo I Classe 3**

**UOR AFNI**

## POLITECNICO DI MILANO

### IL RETTORE

**VISTA** la Legge 09 maggio 1989, n. 168, "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica" e successive modifiche intervenute;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, del 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", e successive modifiche intervenute;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modifiche intervenute;

**VISTO** lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;

**VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo vigente;

**VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo vigente;

**VISTE** le deliberazioni adottate dal Senato accademico nelle sedute del 23 gennaio 2017 e del 20 febbraio 2017, in ordine all'approvazione del Regolamento di Ateneo degli esami di Laurea e di Laurea Magistrale e ulteriori integrazioni;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere alla decretazione;

### DECRETA

#### Art. 1

Per le motivazioni indicate nelle premesse, è emanato il Regolamento di Ateneo degli esami di Laurea e Laurea Magistrale.

# REGOLAMENTO DI ATENEO DEGLI ESAMI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE

## Premessa - Ambito di Applicazione

Il presente documento regola lo svolgimento degli Esami di Laurea e di Laurea Magistrale (LM nel seguito) per gli allievi iscritti ai Corsi di Laurea e di LM con ordinamento approvato ai sensi del D.M. 270/2004.

A esaurimento, regola anche lo svolgimento degli esami finali per gli allievi iscritti ai Corsi di Laurea e ai Corsi di Laurea Specialistica con ordinamento approvato ai sensi del D.M. 509/1999.

Nel seguito, ogni riferimento alla Laurea Magistrale si applica anche con riferimento alla Laurea Specialistica. Regola anche lo svolgimento degli esami finali degli allievi iscritti al Vecchio Ordinamento quinquennale (ordinamenti pre-509/99), per i quali tuttavia il voto di laurea è espresso in centesimi: per questi, ogni riferimento alla LM si applica alla Laurea quinquennale e ogni riferimento ai cento-decimi va riportato ai centesimi.

Il presente documento sarà completato dai Regolamenti integrativi degli Esami di Laurea e di LM delle Scuole e, se previsti, dei CCS, che potranno fornire ulteriori disposizioni in merito, purché in sintonia con quelle qui elencate.

## Acronimi

CCS Consiglio di Corso di Studi

CO Commissione Operativa

CU Commissione Unica

LM Laurea Magistrale

## Art.1 – Le Commissioni Uniche (CU)

### 1.1 – Natura e Nomina delle Commissioni Uniche

Le CU sono uniche per ogni Consiglio di Corso di Studio (CCS) e per ogni sede in cui si tengono corsi a esso afferenti. Se ritenuto opportuno, può anche essere costituita una sola CU per più d'un CCS e/o per più sedi. Le CU sono nominate dal Rettore, entro la fine di ogni anno solare, su proposta del Preside della Scuola cui afferisce il CCS.

Il Decreto Rettorale di nomina delle CU garantisce l'adeguatezza e la qualificazione dei componenti a svolgere i compiti a seguito per esse indicati.

Il Rettore delega i Presidi delle Scuole ad adeguare la composizione della CU nel corso dell'anno accademico qualora venisse ritenuto necessario per un corretto svolgimento degli esami di Laurea e di LM.

### 1.2 – Composizione delle Commissioni Uniche

Le CU sono composte da un numero di componenti tale da poter formare, per ogni sessione di Esami, un numero adeguato di Commissioni Operative, come a seguito definite.

Le CU sono costituite dai docenti (cioè dai Professori e dai Ricercatori) di ruolo dell'Ateneo titolari, nell'anno accademico corrente o in uno dei due precedenti, di insegnamenti ufficiali dei Corsi di Studio a cui fa riferimento la CU stessa.

Possono inoltre farne parte, a integrazione dei docenti di ruolo:

- Professori emeriti, già in ruolo nell'Ateneo.
- Professori in quiescenza da non più di 5 anni, già in ruolo nell'Ateneo.
- Professori a contratto nell'anno accademico corrente o in uno dei due anni precedenti.
- Altri docenti di ruolo dell'Ateneo.

Nel caso in cui sia ritenuto necessario od opportuno incrementare ulteriormente il numero di componenti delle Commissioni, possono essere chiamati a farne parte anche, in numero complessivo non superiore al 10% dei docenti di ruolo della CU:

- Esperti esterni di riconosciuto valore, inclusi rappresentanti degli Ordini Professionali e delle Associazioni di Settore.
- Assegnisti di ricerca I docenti di ruolo dell'Ateneo, i professori emeriti, in quiescenza e a contratto possono appartenere a un numero massimo di CU definito dai Regolamenti delle Scuole.

Gli esperti esterni, gli assegnisti possono appartenere ad una sola CU.

Il Preside propone al Rettore la composizione annuale delle CU, operando nell'ambito dei criteri precedentemente indicati e sentiti i rispettivi Coordinatori dei CCS.

I nominativi proposti dal Preside vengono inseriti, a cura degli Uffici delle Presidenze, in un applicativo predisposto.

Per ogni CU, il Preside, sentito il Coordinatore del rispettivo CCS, nomina tra i membri della stessa il Presidente della Commissione Unica e un Vice-Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

## **Art.2 – Le Commissioni Operative (CO)**

### 2.1 – Natura, composizione e nomina delle Commissioni Operative

Le CO valutano la Prova Finale degli allievi Laureandi iscritti ad una specifica sessione di Esami di Laurea o di Laurea Magistrale.

Le CO sono formate a cura del Presidente della CU (o del Vice-Presidente in caso di impedimento) per ogni sessione di esami, in numero adeguato a garantirne un regolare svolgimento, individuando i nominativi tra quelli dei componenti della CU.

Le CO sono formate da un numero minimo di 7 componenti, 5 (o più) scelti tra i componenti della CU, a cui si aggiungono il Preside (o il Preside Vicario, in caso di sua assenza o impedimento) della Scuola e il Presidente della Commissione Unica (o il Vice-Presidente), come figure garanti del regolare svolgimento degli Esami di Laurea e di LM.

Per gli esami di Laurea e LM svolti presso i Poli territoriali, il Preside può delegare stabilmente in sua vece il pro-Rettore del Polo interessato o altro docente di ruolo da questi indicato.

L'inserimento dei nominativi dei componenti delle CO nell'apposito applicativo, nel quale sono contestualmente inseriti i nominativi dei Laureandi che saranno esaminati da quella CO, costituisce l'atto formale di nomina della Commissione Operativa.

### 2.2 – Obblighi dei docenti dell'Ateneo

I docenti dell'Ateneo titolari di insegnamenti ufficiali hanno il dovere di partecipare alle sedute delle Commissioni Operative di Laurea.

Essi devono ritenersi convocati per tutte le sedute previste nel calendario accademico.

In caso di impedimento devono produrre motivata giustificazione dell'assenza, in tempo utile affinché sia possibile tenerne conto in fase di costituzione delle CO.

Il Politecnico di Milano considera gli Esami di Laurea/LM momenti di grande rilievo, e in tali occasioni intende fornire di sé un'immagine di alto livello ai Laureandi e alle persone esterne all'Ateneo convenute.

Corrispondentemente, i componenti delle CO, nello svolgimento delle loro funzioni, sono tenuti a un comportamento adeguato all'importanza e all'ufficialità dell'evento.

## **Art.3 – Organizzazione dei lavori**

### 3.1 – Commissioni Operative

Ogni CO è composta da almeno cinque componenti, a cui sono aggiunte le due figure di garanzia.

Tra essi, il Presidente della Commissione Unica individua il Presidente della Commissione Operativa, che coordina i lavori, e, se lo ritiene utile, il Segretario Operativo della stessa CO, che cura la verbalizzazione.

Se necessario, le CO possono essere formate in modo che un singolo docente di ruolo faccia parte di più CO (che facciano capo alla stessa CU o anche a CU diverse, di cui il docente faccia parte).

In questi casi, tuttavia, la composizione delle CO e l'orario delle presentazioni dovranno essere organizzati in modo da consentire la presenza di almeno cinque componenti, come sopra richiesto.

Il Verbale dei lavori della CO riporta i nominativi dei Commissari, dei Laureandi esaminati (con i dati necessari alla loro identificazione) e il voto finale di Laurea/LM.

Il Verbale va firmato nell'apposito spazio e siglato in ogni pagina da tutti i Commissari.

Il Verbale va firmato dal Laureando.

### 3.2 – Segreteria della Commissioni di Laurea

L'Ufficio di Segreteria ha sede, per ciascuna CU, presso una specifica Scuola, Dipartimento o Polo Territoriale, che mette a disposizione il personale necessario per l'organizzazione e la gestione degli

Esami di Laurea e di LM. L'Ufficio di Segreteria, in collaborazione con le Presidenze delle Scuole e coadiuvato dal Presidente della CU, ha il compito di:

- Inviare eventuali preavvisi di convocazione per la seduta ai membri della CU.
- Inviare la convocazione per la seduta ai membri delle CO, completa con i nominativi dei Laureandi da esaminare.
- Invitare gli eventuali Correlatori e Controrelatori esterni alla CO a presenziare alla seduta.
- Predisporre la documentazione per la CO relativa ad ogni Laureando, e in particolare:
  - a. Fornire i dati relativi alle votazioni acquisite nei singoli insegnamenti e la media pesata sui crediti dei voti conseguiti (scheda pre-laurea);
  - b. Fornire una stampa del Verbale dei lavori della CO
  - c. Assicurare che relazioni e controrelazioni siano consegnate in tempo utile.

Il Presidente della CU, coadiuvato dall'Ufficio di Segreteria della Commissione, ha il compito di:

- Nominare i Controrelatori delle tesi (ove ciò è richiesto).
- Nominare le Commissioni Operative e i loro Presidenti e Segretari, curando, con l'aiuto dell'Ufficio di Segreteria, la corretta immissione dei nominativi nell'apposito applicativo (atto formale di nomina), e assegnare a esse i singoli Laureandi.
- Curare la gestione in genere e la corretta verbalizzazione della seduta nella sua interezza.
- Verificare la correttezza delle procedure e collaborare a dirimere eventuali questioni che sorgessero durante lo svolgimento delle prove, interpellando il Preside se lo ritiene.
- Tenere nota di presenze e assenze dei membri ai lavori delle CO.
- Segnalare al Preside eventuali inadempienze dei docenti.

### 3.3 – Comitato di Coordinamento dei Presidenti delle CU

I Presidenti delle CU che fanno riferimento alla stessa Scuola possono costituire un Comitato di Coordinamento dei Presidenti delle CU di quella Scuola, che coadiuva il Preside per tutte le questioni inerenti la normativa e l'organizzazione degli Esami di Laurea/LM. Il Comitato è presieduto dal Preside della Scuola o da un suo delegato.

## **Art.4 – Tipologie della Prova Finale**

### 4.1 – Tipologie della Prova Finale per la Laurea

La Prova Finale per il conferimento della Laurea può consistere nella presentazione e discussione di un Elaborato (Prova Finale di tipo A) oppure nella consuntivazione di specifiche attività svolte dal Laureando durante gli anni di frequenza (Prova Finale di tipo B).

La Prova Finale di tipo A consiste nella presentazione e discussione, in lingua italiana o inglese, da parte del Laureando di un Elaborato scritto, svolto sotto la guida di un Relatore.

Su motivata richiesta del Laureando, può essere accettato anche un Elaborato scritto in altre lingue, previa autorizzazione del Presidente della CU, ma con presentazione e discussione comunque in lingua italiana o inglese.

Se l'Elaborato è scritto in lingua inglese o altra lingua straniera, esso deve comunque contenere un estratto in lingua italiana.

Il Relatore dell'Elaborato delle Prove Finali di tipo A è unico e deve essere membro della CU.

Le caratteristiche della Prova Finale di tipo B sono specificate nei Regolamenti integrativi delle Scuole e dei Consigli di Corso di Studio.

### 4.2 – Tipologie della Prova Finale per la Laurea Magistrale

La Prova Finale per il conferimento della Laurea Magistrale consiste nella presentazione e discussione, da parte del Laureando, di una Tesi da lui elaborata in modo originale sotto la guida di un Relatore (D.M. 270/04, art. 11 comma 5), di natura teorica, sperimentale o progettuale.

La Tesi può prevedere la figura di un Controrelatore, che formula un giudizio preventivo da sottoporre alla Commissione Operativa. La Tesi è scritta, di norma, in lingua italiana o inglese.

Su motivata richiesta del Laureando, può essere accettata anche una Tesi scritta in altre lingue, previa autorizzazione del Presidente della CU.

Anche in questo caso la presentazione e discussione si svolge comunque in lingua italiana o inglese. Se la Tesi è scritta in lingua inglese o altra lingua straniera, essa deve comunque contenere un estratto in lingua italiana.

La Tesi deve essere realizzata in conformità alle linee guida di stesura della Scuola.

#### 4.3 – Iscrizione alla Prova Finale

Il Laureando deve presentare domanda di iscrizione alla Prova Finale secondo le modalità e le scadenze previste dall'Ateneo.

### **Art.5 – Disposizioni specifiche per le Tesi di Laurea Magistrale**

#### 5.1 – Deposito della Tesi e durata massima

La Tesi deve essere depositata con le modalità previste dall'Ateneo e nei termini previsti nel calendario accademico della Scuola.

La durata massima di validità di una Tesi sviluppata da più autori è fissata in 2 anni dalla prima discussione, salvo deroga concessa dal Preside, su richiesta del Relatore.

#### 5.2 – Tesi con più Autori

La Tesi può essere svolta da tre autori al massimo, anche iscritti a differenti corsi di Laurea Magistrale. I Regolamenti integrativi delle Scuole e dei CCS possono stabilire limiti più stretti al numero massimo di autori (due o anche uno).

#### 5.3 – Il Relatore

Il Relatore è unico e deve essere membro della Commissione Unica, o anche Docente di ruolo dell'Ateneo, purché afferente a SSD caratterizzanti o affini-integrativi dei Corsi di Studio cui la Commissione si riferisce o ad altri SSD esplicitamente indicati nel Regolamento Integrativo della Scuola o del CCS.

Può essere affiancato da uno o più Correlatori, anche non appartenenti alla CU.

Dopo il deposito della Tesi da parte del Laureando, il Relatore, nei termini stabiliti e ove previsto, redige una relazione su di essa ed effettua la sua proposta di incremento di voto.

Nel caso di tesi con più autori, il Relatore specifica il contributo di ciascuno di essi.

Il Relatore di norma viene inserito nella Commissione Operativa che giudicherà il Laureando.

#### 5.4 – Il Controrelatore

Il Controrelatore è unico e ed è un riconosciuto esperto della materia.

Dopo il deposito della Tesi da parte del Laureando, il Controrelatore, nei termini stabiliti, redige una relazione su di essa, ed effettua la sua proposta di incremento di voto.

Il Controrelatore è invitato a partecipare ai lavori della Commissione Operativa.

### **Art.6 – Svolgimento della Prova Finale – Valutazione Finale**

#### 6.1 – Presentazione e Discussione della Tesi o di un Elaborato

Il Laureando, dopo una eventuale presentazione da parte del Relatore, illustra alla presenza del pubblico il lavoro svolto e i risultati ottenuti e risponde alle domande poste dai membri della Commissione Operativa, dal Relatore e dal Controrelatore (se previsto).

In caso di ottenimento di una Doppia Laurea/LM, la cui discussione sia tenuta nell'Università in cui il candidato consegue l'altra Laurea/LM, o in altri casi eccezionali, su insindacabile giudizio del Preside, è possibile sostenere l'Esame di Laurea/LM anche in condizioni di non presenza fisica del Laureando, mediante un collegamento video remoto con mezzi informatici (es: Skype), con una identificazione certa del Laureando.

#### 6.2 – Formazione del Voto di Laurea

Indipendentemente dalla tipologia della Prova Finale (di tipo A o B per la Laurea, Tesi per la LM), il voto di Laurea, assegnato dalla Commissione Operativa, è espresso in cento-decimi.

Esso è costituito dalla somma della media dei voti conseguiti dal laureando negli insegnamenti, pesata sui crediti ed espressa in cento-decimi e centesimi di cento-decimi (senza considerare eventuali attività in soprannumero e le lodi), e dell'incremento assegnato dalla Commissione Operativa, espresso in cento-decimi e centesimi di cento-decimi.

Tale somma andrà arrotondata all'intero più vicino (0,50 si arrotonda a 1,00) e limitata a 110.

La CO può anche assegnare la lode.

L'incremento ha un valore minimo di -1 (meno uno) punto cento-decimale e un valore massimo di 8 (otto) punti cento-decimali. Per i soli Corsi di LM a ciclo unico (quinquennale) l'incremento massimo è di 10 (dieci) punti cento-decimali.

I Regolamenti integrativi delle Scuole e dei CCS possono stabilire limiti più stretti all'incremento, ma non prevedere incrementi inferiori a -1 punti o superiori a 8 punti (10 punti per i soli corsi di LM a ciclo unico).

Il voto minimo di laurea sarà sempre e comunque 66.

### 6.3 – Assegnazione della Lode

La lode ha il significato di un particolare apprezzamento della Commissione Operativa per la preparazione e la maturità raggiunte dal Laureando, per il suo brillante curriculum studiorum e per la qualità e l'originalità dell'elaborato/Tesi di laurea.

La lode può essere assegnata solo se il voto formulato come da Art. 6.2 è, prima dell'arrotondamento, maggiore o uguale a 111 (centoundici) punti cento-decimali.

I Regolamenti integrativi delle Scuole e dei CCS possono stabilire regole più dettagliate e restrittive per l'assegnazione della lode, con una soglia comunque non inferiore a 111 punti.

La lode è assegnata solo se tutti i membri della Commissione Operativa concordano.

### 6.4 - Proclamazione

La cerimonia di Proclamazione dei Laureati o dei Laureati Magistrali si tiene in forma pubblica solenne, per dare risalto all'evento.

La cerimonia deve essere adeguata all'immagine che il Politecnico di Milano intende dare di sé stesso all'esterno dell'Ateneo. Nel corso della cerimonia viene consegnato ai Neolaureati il Diploma di Laurea o di Laurea Magistrale.

### 6.5 – Norma di Legittimità

Il Preside, qualora constati che è stato assegnato un voto di Laurea o di LM eccedente i limiti fissati dal presente regolamento o che vi sia stato un errore materiale nella sua formulazione, provvede d'ufficio a correggere il voto stesso, anche successivamente alla Proclamazione, e ad avvisare il Neolaureato.

## **Art.7 – Autonomia delle Scuole e dei Consigli di Corso di Studio**

### Art. 7.1 – Regolamenti integrativi

Le Scuole si dotano di Regolamenti integrativi che, rimanendo nell'ambito e nei limiti di quanto previsto da questo Regolamento, meglio precisano la normativa generale, in relazione alle specifiche esigenze e particolarità dei Corsi di Laurea/LM gestiti.

In particolare saranno specificati i contenuti e le modalità degli Elaborati/Tesi e, con maggiore dettaglio, i limiti minimi e massimi degli incrementi del voto di Laurea/LM e le regole di assegnazione della lode, la lingua da usarsi nella Tesi/Elaborato, nelle presentazioni, nella proclamazione.

I singoli Consigli di Corso di Studio potranno poi preparare i propri Regolamenti integrativi, nell'ambito e nei limiti di quello della Scuola, in particolare specificando le caratteristiche e le modalità di valutazione della Prova Finale di tipo B (Laurea) se prevista, ulteriori eventuali restrizioni agli incrementi dei voti di L/LM, formati e linee guida per la redazione delle Tesi.

I Regolamenti integrativi proposti dai Consigli di Corso di Studio devono essere approvati dalla Giunta della Scuola.

## **Art.8 – Norme finali e entrata in vigore**

### Art. 8.1 – Entrata in vigore

A seguito dell'approvazione del presente Regolamento da parte del Senato Accademico, le Scuole prepareranno i rispettivi Regolamenti integrativi, che verranno approvati dalle Giunte delle Scuole. L'entrata in vigore sarà immediata a seguito di tale approvazione, ma le Giunte potranno stabilire delle norme transitorie per il raccordo tra i nuovi Regolamenti e quelli antecedenti.

I Regolamenti integrativi dei Consigli di Corso di Studi, qualora ritenuti opportuni, entrano in vigore a seguito di loro approvazione da parte dei CCS e della Giunta della Scuola.

Ogni CCS potrà poi redigere un 'Testo Unico' che, ai soli fini di chiarezza e di facilità di informazione, raccolga i contenuti dei Regolamenti di Ateneo, di Scuola e di CCS (che comunque fanno fede in caso di discordanza).

#### Art. 8.2 – Informazione agli Allievi

Le Presidenze delle Scuole rendono pubblici e diffondono tra gli Allievi il presente Regolamento e i Regolamenti integrativi delle Scuole e dei Consigli di Corso di Studio subito dopo la loro approvazione.

IL RETTORE  
Prof. Ferruccio Resta

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.